

bancatercas

cassa di risparmio della provincia di teramo spa

STATUTO

bancatercas
tercas- cassa di risparmio della provincia di teramo spa

STATUTO

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 28 aprile 2006
Trascritto presso il Registro delle Imprese di Teramo in data 29 maggio 2006

Titolo primo
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'

Titolo secondo
CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Titolo terzo
ORGANI SOCIALI

Titolo quarto
ASSEMBLEE

Titolo quinto
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Titolo sesto
DELEGHE DI RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Titolo settimo
COLLEGIO SINDACALE

Titolo ottavo
DIREZIONE GENERALE

Titolo nono
BILANCIO, RIPARTO UTILI

Titolo decimo
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo primo

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'

ART. 1

La "Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.", denominata anche "Banca Tercas S.p.A.", è una società per azioni costituita - ai sensi della Legge 30 luglio 1990, n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990 n.356 - mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo. La Società è capogruppo del gruppo "Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo", ai sensi dell'articolo 61 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

ART. 2

La Società ha sede legale in Teramo.
Essa può istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze, in Italia ed all'estero.

ART. 3

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata.

ART. 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società può altresì esercitare il credito su pegno e comunque tutte le attività che potevano essere esercitate dall'ente conferente in forza di leggi e di provvedimenti amministrativi essendo subentrata nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali tale ente era titolare.

ART. 5

La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo creditizio Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo emana, nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Titolo secondo

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

ART. 6

Il capitale sociale è di Euro 26.000.000,00 (ventiseimilioni virgola zero zero) diviso in n.50.000.000 (cinquantamiloni) di azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura oltre che con l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

ART. 7

Le azioni sono nominative e sono emesse in regime di dematerializzazione.

ART. 8

Le azioni sono indivisibili rispetto alla Società. Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti, dei comproprietari devono essere esercitati da uno di essi, quale rappresentante comune.

ART. 9

La qualità di azionista implica l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello statuto, l'elezione del domicilio - salvo diversa comunicazione scritta da parte dell'azionista - presso la sede della Società per ogni rapporto con la medesima, nonché l'attribuzione della competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Teramo per ogni contestazione relativa al rapporto sociale.

Il diritto di recesso è disciplinato dall'art.2437 del Codice Civile. Non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma del suddetto articolo.

ART. 10

Nessun socio potrà possedere direttamente o indirettamente - ossia attraverso società controllate, fiduciarie o per interposta persona - azioni in misura superiore all'1% (uno per cento) del capitale sociale. Le azioni possedute in più, anche se a titolo di pegno o usufrutto o ad altro titolo, perdono pro tempore il diritto di voto.

Tale limite non trova applicazione, oltre che per l'ente conferente di cui all'art.1, nei confronti:

degli enti creditizi ed enti o società finanziarie nazionali ed esteri che controllano enti creditizi o ne siano controllati;

delle società ed enti esercenti attività di gestione di fondi comuni di investimento o di fondi pensioni.

In ogni caso, l'acquisto e la sottoscrizione di azioni della Società sono soggetti alle norme vigenti nel tempo in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi.

La Società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Titolo terzo**ORGANI SOCIALI**

ART. 11

Sono organi della Società, secondo le rispettive attribuzioni:

- l'Assemblea degli azionisti;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio sindacale.

Titolo quarto

ASSEMBLEE

ART. 12

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare; può indicare anche il giorno, l'ora ed il luogo per l'eventuale adunanza di seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi.

ART. 13

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per trattare gli argomenti di cui all'art.2364 del codice civile.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dall'art.2365 del codice civile.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno due giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'assemblea stessa, abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione. Dette azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

L'azionista può farsi rappresentare da altro azionista, avente diritto a voto, mediante delega scritta.

Per quanto non previsto valgono le disposizioni dell'art.2372 del codice civile.

ART. 14

Ogni azione attribuisce diritto ad un voto.

ART. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli azionisti intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Su indicazione del Presidente, l'Assemblea provvede a nominare il Segretario e, quando occorre, anche due scrutatori.

Nei casi di legge il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non si rende necessaria la nomina del Segretario.

ART. 16

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando intervengano tanti azionisti che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, in proprio o per delega, dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, vengono adottate con la maggioranza assoluta dei voti, considerandosi respinte le proposte in caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione di più di 1/3 (un terzo) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato. È necessaria più della metà del capitale sociale quando si deliberi sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione della Società, sul suo anticipato scioglimento, sulla sua proroga, sulla revoca dello stato di liquidazione, sul trasferimento della sede sociale all'estero e sull'emissione di azioni privilegiate.

Per le nomine alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.

ART. 17

Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal notaio.

Le copie e gli estratti del verbale saranno accertati e dichiarati conformi con la firma del Segretario del Consiglio di amministrazione.

Titolo quinto

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da non meno di nove e non più di tredici membri, eletti dall'Assemblea che ne determina di volta in volta il numero. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e comunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Essi sono rieleggibili.

Per le rinnovazioni e le sostituzioni degli amministratori si osservano le disposizioni di legge.

ART. 19

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea con effetto per tutta la durata dell'incarico in seno al Consiglio di amministrazione.

ART. 20

Il Consiglio si riunisce, di norma e salvo situazioni particolari, una volta al mese ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, firmati dal Presidente e contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, almeno tre giorni liberi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio e dei sindaci effettivi, a mezzo lettera raccomandata, o telegramma, o telex, o telefax ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualsiasi mezzo idoneo, sempreché venga garantita l'acquisizione della prova dell'avvenuto ricevimento.

Sono valide le adunanze anche se non convocate con le formalità di cui al secondo comma purché vi partecipino tutti i consiglieri in carica e siano presenti i sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite:

- l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare;
- il rispetto della vigente normativa disciplinante la partecipazione alle assise consiliari;
- la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo quelle relative all'assunzione e cessione di partecipazioni, per le quali è necessario il voto favorevole di due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità nelle votazioni prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Alle adunanze del Consiglio, come a quelle del Comitato esecutivo, interviene il Direttore Generale, con voto consultivo.

I verbali delle adunanze sono redatti da un Segretario nominato dal Consiglio e scelto fra i Dirigenti ed i Quadri Direttivi della Società.

Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART. 21

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società salvo quanto per legge è espressamente riservato all'Assemblea. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- la determinazione della struttura organizzativa di alto livello dell'azienda e dei relativi regolamenti interni, la formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro, nonché la definizione delle politiche del personale;
- le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto sociale per il suo adeguamento a disposizioni normative;
- la determinazione delle funzioni e dei poteri da attribuire al Comitato esecutivo, all'Amministratore Delegato, se nominato, ed ai Consiglieri a cui siano eventualmente assegnate particolari deleghe;
- la nomina del Direttore Generale e di uno o più Vice Direttori Generali o, in alternativa, dell'Amministratore Delegato;
- l'approvazione del bilancio consolidato;
- l'istituzione, chiusura, trasferimento di dipendenze e rappresentanze;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, con esclusione di quelle che sono di competenza dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art.2361 del codice civile;
- l'acquisto, la costruzione, la permuta e la cessione di immobili, ad eccezione delle acquisizioni per il recupero dei crediti in sede giudiziale e stragiudiziale;
- la nomina e la designazione di rappresentanti della Società in seno ad organi permanenti di società ed enti in genere al cui capitale la Società partecipa o nei quali è chiamata a provvedere;
- la costituzione e la soppressione di comitati e di commissioni con funzioni consultive, con determinazione della composizione, delle modalità di funzionamento e degli eventuali compensi a membri esterni alla Società;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.

Inoltre, in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati oltre che al Direttore Generale, secondo le previsioni dell'art. 31 (trentuno), a Dirigenti e Quadri Direttivi, singolarmente o riuniti in comitati, nonché ai preposti alle dipendenze entro limiti di importo predeterminati. I destinatari di deleghe devono portare a conoscenza del Consiglio le decisioni assunte, secondo le modalità stabilite dallo stesso Consiglio di amministrazione.

ART. 22

Il Comitato esecutivo, ove istituito, è composto da non meno di quattro e da non più di sette membri; ne fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e l'Amministratore Delegato, ove nominato. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione, che ne determina le regole di funzionamento.

Il Comitato esecutivo riferisce, in occasione delle riunioni, ovvero mediante nota scritta, al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale, con periodicità non superiore a centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla banca e dalle sue controllate. Tale obbligo si estende all'Amministratore Delegato, se nominato.

Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio di amministrazione.

ART. 23

Gli amministratori devono dare notizia al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della banca, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la banca dell'operazione.

ART. 24

Ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica.

Per gli amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art.2389, secondo comma, del codice civile.

ART. 25

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società, di fronte a terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale. Presiede l'Assemblea dei soci, convoca il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, con compiti di impulso e di coordinamento e con facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze avanti qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume l'ufficio il Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, l'Amministratore Delegato, se nominato. In caso di assenza e/o impedimento di tutti gli organi sopra indicati l'ufficio compete al Consigliere di amministrazione più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, al più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e di chi doveva precedere, nell'ordine, alla sostituzione.

In caso di assoluta ed improrogabile urgenza il Presidente può assumere, su proposta dell'Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale in materia di erogazione del credito o di personale e sentiti lo stesso Amministratore Delegato, ove nominato, o il Direttore Generale per le altre materie, decisioni di competenza del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione, eccezion fatta per quelle di esclusiva competenza del Consiglio stesso. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della sua prima riunione.

ART. 26

L'Amministratore Delegato, se nominato in alternativa al Direttore Generale, sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri a lui attribuiti e secondo gli indirizzi generali decisi dal Consiglio di amministrazione. E' preposto alla gestione del personale e determina le direttive operative alle quali la dirigenza dà esecuzione.

All'Amministratore Delegato spetta curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e dei provvedimenti d'urgenza di cui all'art.25, avvalendosi della dirigenza dell'Istituto.

Titolo sesto

DELEGHE DI RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

ART. 27

Il Presidente può conferire, di volta in volta, il potere di rappresentanza e la firma sociale per singoli atti, agli amministratori, a Dirigenti, a Quadri Direttivi e dipendenti della Società, determinando i limiti della delega. Può rilasciare procure speciali a terzi.

Il Consiglio di amministrazione può delegare la rappresentanza e la firma sociale per determinate categorie di atti, in via continuativa, ad amministratori, Dirigenti, Quadri Direttivi e dipendenti della Società, nonché a terzi, fissando i limiti e le modalità della delega.

Titolo settimo

COLLEGIO SINDACALE

ART. 28

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e comunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio, con le facoltà e gli obblighi di legge. I Sindaci, sia effettivi che supplenti, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative e sono rieleggibili.

Il compenso spettante a ciascun sindaco effettivo, viene determinato dall'Assemblea, all'atto della nomina, per l'intero triennio. Ai sindaci compete altresì il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

ART. 29

Il Collegio sindacale, mediante nota scritta a firma del Presidente del Collegio informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Titolo ottavo

DIREZIONE GENERALE

ART. 30

La Direzione Generale è costituita da un Direttore Generale e da uno o più Vice Direttori Generali. Essi provvedono, fino a quando non sarà nominato l'Amministratore Delegato, secondo le rispettive funzioni e competenze:

- a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo ed a quelle assunte in via d'urgenza, ai sensi dell'art.25;
- a gestire gli affari correnti avvalendosi del personale all'uopo preposto e/o designato;
- a sovrintendere alla gestione del personale ed a provvedere alla organizzazione dei servizi e uffici della Società ed a proporre per le delibere da adottarsi, secondo le rispettive competenze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Esercitano, altresì, le altre funzioni a loro delegate dal Consiglio di amministrazione. In caso di impedimento o assenza del Direttore Generale, lo stesso è sostituito dal Vice Direttore Generale. In presenza di più Vice Direttori Generali l'incarico viene assunto da quello più anziano di nomina, e, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Titolo nono**BILANCIO, RIPARTO UTILI****ART. 31**

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue:

- almeno il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale;
- almeno il 20% (venti per cento) al fondo di riserva statutaria;
- ai soci nella misura che, su proposta del Consiglio di amministrazione, viene fissata dall'Assemblea;
- l'eventuale residuo, su proposta del Consiglio di amministrazione, è destinato alla costituzione o incremento di ulteriori riserve, ovvero alle altre destinazioni deliberate dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci.

I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione al fondo di riserva statutaria.

Titolo decimo**DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 32

Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.

